

**Comune di Jesi**

# **P.G.I.P.A.**

**PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI**

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- **Art. 1** Premessa
- **Art. 2** Durata del Piano
- **Art. 3** Quadro normativo di riferimento
- **Art. 4** Finalità e obiettivi
- **Art. 5** Elaborati costituenti il Piano
- **Art. 6** Ambito di applicazione del Piano

### **Titolo II: GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL P.G.I.P.A.**

- **Art. 7** Individuazione tipologica degli impianti per affissioni compresi nel Piano

### **Titolo III: GLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA**

- **Art. 8** Definizione del quadro di riferimento
- **Art. 9** Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Jesi
- **Art. 10** Impianti di proprietà privata
- **Art. 11** Presentazione e accettazione della domanda
- **Art. 12** Rilascio dell'autorizzazione
- **Art. 13** Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- **Art. 14** Durata dell'autorizzazione
- **Art. 15** Rinnovo
- **Art. 16** Cessazione dell'autorizzazione
- **Art. 17** Installazione degli impianti pubblicitari per affissioni previsti dal Piano, di iniziativa pubblica
- **Art. 18** Individuazione tipologica e quantitativa degli impianti esistenti compresi nel Piano
- **Art. 19** Rimozione di impianti esistenti

- **Art. 20** Quantità massima di nuovi impianti previsti dal P.G.I.P.A.
- **Art. 21** Ripartizione delle quantità
- **Art. 22** Modalità di applicazione dell'imposta

#### **Titolo IV: NORME GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI**

- **Art. 23** Modalità di installazione - Generalità
- **Art. 24** Criteri di posizionamento
- **Art. 25** Modalità di installazione rispetto al tipo di strade
- **Art. 26** Divieti di installazione su suolo pubblico
- **Art. 27** Distanze dalle preesistenze
- **Art. 28** Posizionamento fuori dai centri abitati
- **Art. 29** Posizionamento entro i centri abitati
- **Art. 30** Deroghe alle distanze minime
- **Art. 31** Posizionamenti particolari
  - o **31.1.** – *Posizionamento su mura storiche*
  - o **31.2** – *Posizionamento messaggi istituzionali, culturali*
  - o **31.3** – *Posizionamento di cartellonistica non permanente*
  - o **31.4** – *Pubblicità itinerante*
  - o **31.5** – *Posizionamento di cartellonistica affissionale nei cantieri*
- **Art. 32** Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
- **Art. 33** Localizzazione nei pressi di edifici e spazi pubblici. Quartieri di recente espansione
- **Art. 34** Installazione di nuovi impianti pubblicitari per affissioni pubbliche e private
- **Art. 35** Installazioni sempre consentite
- **Art. 36** Installazioni vietate
- **Art. 37** Normativa per il Centro Storico
- **Art. 38** Vincoli
- **Art. 39** Vigilanza
- **Art. 40** Sanzioni amministrative

#### **Titolo V: ATTUAZIONE DEL PIANO**

- **Art. 41** Modalità di attuazione
- **Art. 42** Interventi di manutenzione sugli impianti

- **Art. 43** Nuove installazioni di impianti
  - **Art. 44** Applicazione del Piano
  - **Art. 45** Decorrenza di applicazione del Piano
  - **Art. 46** Disposizioni finali e transitorie
- 
- **Documento programmatico (All.C) facente parte integrante delle presenti N.T.A.**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 - Premessa**

Il presente Piano disciplina l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari per affissioni pubbliche e private, e la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Jesi, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto dei beni architettonici, delle esigenze del traffico e rispettando tutti gli strumenti urbanistici e legislativi vigenti.

Il Piano dovrà garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo per la sicurezza stradale sia dei veicoli che dei pedoni (eliminazione di posizionamenti scorretti di impianti che creino difficoltà di passaggio alle persone con ridotte capacità motorie).

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni del Comune di Jesi di seguito denominato PGIPA o Piano, è strumento urbanistico, redatto in attuazione del Regolamento vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs n.507/93 e successivo n.446/97.

Il Piano considera l'intero territorio comunale, ("ambito urbano" e nuclei frazionali), indicati negli elaborati grafici allegati, su cui si applicano i dispositivi indicati negli elaborati di cui al successivo Art.5 e delle presenti Norme Tecniche di attuazione, di seguito definite N.T.A..

### **Art. 2 - Durata del Piano**

Il Piano, ha durata 10 anni.

E' comunque aggiornabile ed integrabile al termine di ogni anno.

Sarà cura dei competenti uffici comunali integrare gli elaborati del censimento con l'introduzione di nuovi impianti che verranno installati e con l'eliminazione di quelli rimossi.

### **Art. 3 - Quadro Normativo di riferimento**

In previsione di possibili aggiornamenti, si ritiene opportuno citare l'elenco delle leggi di riferimento che debbono interagire nella attuazione e gestione del presente Piano di settore, anche al fine di tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti legislativi inerenti:

1. Nuovo Codice della strada D.Lgs. n. 285/92 e succ. mm.ii. (di seguito **CdS**);
2. Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e succ. mm.ii.(di seguito **Reg. Es.**);
3. D.Lgs. n. 507/93, in materia di imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
4. D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei comuni e riordino dei tributi locali;
5. Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il Servizio della pubblica affissione;
6. Piano Regolatore Generale;
7. Piano Generale del Traffico Urbano;
8. Regolamento Edilizio Comunale;
9. Art. 633 del Codice Penale;
10. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004);
11. Regolamento di Polizia Urbana;
12. Piano dell'ornato Pubblico;
13. L.R. 10/2002 in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso;

### **Art. 4 - Finalità e obiettivi.**

Il PGIPA ( Piano Generale Impianti Pubblicitari per Affissioni):

1- Localizza in modo indicativo (rimandando al posizionamento specifico al momento dell'espletamento delle pratiche di richiesta di autorizzazione) e determina i criteri di posizionamento, sul territorio comunale degli impianti

quali cartelli pubblicitari (tabelle mono e bifacciali, posters) e locandine.

2- Determina vincoli di qualsiasi natura e divieti imposti da norme generali o amministrative;

3- Specifica le quantità, le tipologie e le caratteristiche tecniche delle installazioni così come definite all'art. 47 del Reg. Es.;

3- Disciplina e determina le scelte di carattere architettonico - urbanistico delle tipologie di impianto da installare o sostituire, costituendo una componente del decoro urbano.

#### **Art.5 - Elaborati costituenti il Piano**

Il Piano è costituito, dai seguenti elaborati:

##### **Tavole di Rilievo**

Tav\_0 Planimetria di Rilievo – Quadro Generale scala 1:25.000;

Tav\_1 Planimetria di Rilievo –Inquadramento generale scala 1:5.000;

Tav\_2 Planimetria di Rilievo –Poster, Tabelle monofacciali scala 1:5.000;

Tav\_3 Planimetria di Rilievo – Tabelle bifacciali scala 1:5.000;

All.1 Schede di Rilievo – Tabelle monofacciali, Tabelle bifacciali, Posters, Riepilogo generale.

##### **Tavole di Progetto**

Tav\_1P Planimetria Generale Territorio Comunale scala 1:25.000;

Tav\_2P Planimetria con zone di espansione, assi principali, impianti esistenti, aree a bassa densità di impianti scala 1:5.000;

Tav\_3P Planimetria edifici ed aree di interesse pubblico scala 1:5.000;

All.A Relazione Illustrativa;

All.B Norme Tecniche di Attuazione;

All.C Documento Programmatico;

All.D Schede indicative per posizionamento impianti.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione del Piano**

Il PGIPA diviene strumento urbanistico operativo per l'area urbana e per i nuclei frazionali del Comune di Jesi, così come individuati negli elaborati progettuali.

A norma del Codice della Strada, il PGIPA è tenuto ad applicare differenti disposizioni e procedure tecniche all'interno o fuori dal Centro Abitato.

## **TITOLO II**

### **GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL P.G.I.P.A.**

#### **Art. 7 - Individuazione tipologica degli impianti per affissioni compresi nel Piano**

Gli impianti di norma sono costituiti da elementi metallici zincati a caldo con finitura a vernice a smalto sintetico opaco o epossidica, in tinta di tipo pigmentato non sgargiante né retroriflettente. In particolari siti urbani o frazionali va considerata l'eventualità di installare impianti in tinte binate pastello per ravvivare gli ambiti in cui si inseriscono. In tutti gli altri casi i colori andranno uniformati al colore grigio Ral 9006.

I supporti di sostegno sono ancorati al suolo in modo adeguato per assicurare stabilità statica all'impianto. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, ai sensi dell'art. 49 co. 2 del Reg. Es., per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Le superfici dedicate alle affissioni devono avere dimensioni multiple del modulo base di cm 100x70.

Gli impianti possono essere costituiti anche da elementi in alluminio anodizzato, vetroresina e materiale plastico.

In centro storico devono essere posizionati impianti riconducibili ad un unico modello.

Tutti gli impianti di cui al presente articolo devono essere muniti di una targhetta metallica con riportato lo stemma del Comune di Jesi nonché le informazioni previste dall'art. 55 del Reg. Es. (amministrazione rilasciante, soggetto

titolare, numero dell'autorizzazione). La targhetta deve essere sostituita od aggiornata ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Conformemente alle definizioni di cui all'art. 47 del Reg. Es. i mezzi pubblicitari si dividono in:

#### **CARTELLI PUBBLICITARI**

A norma dell'art. 47 co. 4 del Reg. Es. i cartelli pubblicitari sono manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

All'interno della categoria "cartelli pubblicitari" rientrano i seguenti elementi:

##### **Tabelle monofacciali (quadri murali)**

Sono collocate in aderenza o direttamente su opere murarie e pertanto vengono definite anche come *quadri murali*. Possono essere installate anche su palo/i di sostegno. Sono costituite da una sola faccia adibita a esposizione, ad andamento verticale od orizzontale rispetto al piano di calpestio, ad elementi singoli o multipli. Gli elementi singoli potranno anche essere installati in sequenza ad opportuno intervallo in considerazione del sito dove andranno installati. Le dimensioni massime consentite, sia in senso verticale che orizzontale, sono le seguenti: cm 100x70, cm 100x140, cm 210x 140, cm 210x210, cm 210x280, cm 280x140.

##### **Tabelle bifacciali**

Costituite da tabelle per caratteristiche e dimensioni analoghe alle monofacciali. Garantiscono la possibilità di affissione su entrambe le facce dell'elemento.

##### **Impianti di grande formato (posters)**

Normalmente rientrano in questa categoria gli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale. Possono essere installati su pareti o su propri supporti, in numero tale da garantire la stabilità dell'elemento. La superficie tabellare destinata al messaggio pubblicitario può raggiungere per singolo impianto, le dimensioni massime di cm 600 x cm 300.

#### **LOCANDINE**

Vengono definiti tali i mezzi pubblicitari non permanenti posizionati sul terreno e realizzati in materiale rigido (art. 47 co. 5 del Reg. Es.). In tal caso i supporti non sono tenuti al rispetto delle specifiche sopra riportate per quanto attiene i materiali costitutivi gli elementi.

### **TITOLO III**

#### **GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA**

##### **Art. 8 - Definizione del quadro di riferimento**

Gli impianti pubblicitari di cui all'art.7, del presente Piano, sono in parte esistenti ed in parte da realizzare e saranno collocati secondo le indicazioni delle N.T.A., degli elaborati progettuali allegati, delle richieste dell'eventuale gestore delle pubbliche affissioni o di privati e sempre nel rispetto del Codice della Strada e delle quantità massime indicate nel presente Piano.

Gli impianti esistenti sono quelli riportati nelle tavole e schede di rilievo e dovranno essere rinnovati visto lo stato in cui si trovano ed in alcuni casi delocalizzati per rispettare il Codice della Strada.

Gli impianti affissionali da installare sia pubblici che privati, le cui quantità massime sono previste dal Piano, verranno autorizzati solo nel rispetto di tutte le norme e le condizioni del presente Piano, previa presentazione di quanto riportato al successivo art. 11.

### **Art. 9 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Jesi.**

Il Comune (o eventualmente chi per lui gestirà il servizio affissioni) ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sua proprietà, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano, del CdS e di eventuali modifiche alla viabilità.

Per l'installazione degli impianti pubblici dovrà essere predisposta apposita documentazione tecnica necessaria a:

- 1) tenere il Piano costantemente aggiornato;
- 2) indicare il giusto posizionamento dell'impianto agli addetti al montaggio;
- 3) verificare eventuali problematiche inerenti la proprietà dell'area, l'eventuale presenza di vincoli, ecc...

### **Art. 10 – Impianti di proprietà privata**

Gli impianti di proprietà privata sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati o delocalizzati per rispettare i principi del presente Piano, i dettami normativi eventualmente subentrati o eventuali modifiche della viabilità.

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi delle normative urbanistiche che non contemplano la scadenza prevista dal CdS si intendono annullate. Gli intestatari delle suddette autorizzazioni possono richiedere una nuova autorizzazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano procedendo alla messa a norma dell'impianto. La mancata richiesta comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Il Comune di Jesi prende atto del regime autorizzatorio previsto per gli impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Piano, siano vincolati a tale regime. L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lvo 507/93, è soggetta pertanto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia senza oneri.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea.

L'installazione di impianti per le affissioni e la pubblicità in genere è consentita dal Piano anche su proprietà privata, previo consenso esplicito da parte dei rispettivi proprietari.

Anche gli impianti pubblicitari installati su suolo privato andranno considerati nella quantità max prevista dal Piano.

### **Art.11 - Presentazione e accettazione della domanda**

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, firmata da un tecnico abilitato, deve contenere:

- L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto (stralcio aerofotogrammetrico) e planimetria in scala adeguata con indicate le precise distanze dalla strada e da eventuali altri riferimenti, ed indicando le coordinate di riferimento;
- La descrizione dell'impianto, corredata dalla documentazione tecnica, in duplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del colore (dovrà essere allegata la cartella colore), del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- Elaborato grafico o relazione sui sistemi di supporto e ancoraggio ed eventuale verifica di stabilità se necessaria (art.53 comma 3 del DPR 495/92);
- Dichiarazione di conformità al Piano;
- Lo stralcio del presente Piano;
- Impegno ad iniziare i lavori di installazione dell'impianto entro 60 giorni dal ritiro del provvedimento ed a terminarli entro 60 giorni dall'inizio, pena la revoca.

Se l'impianto va installato su strade di proprietà di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere prodotta l'autorizzazione dell'Ente proprietario.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

#### **Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione**

Il Comune di Jesi, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

1. Autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata;
2. Atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ai sensi dell'art. 49 (o dell'art. 146) della L. 42/2004 o su aree prospicienti ad essi;
3. Diniego debitamente motivato;

L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, tramite rilascio del relativo provvedimento dirigenziale. Le autorizzazioni non ritirate oltre il sessantesimo giorno dalla data di avviso per il ritiro dell'atto saranno considerate decadute.

#### **Art. 13 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- Dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione dei canoni;
- Stipulare apposita polizza assicurativa R.C.;
- Comunicare al Comune di Jesi gli spazi pubblicitari inutilizzati da oltre 30 gg..

#### **Art. 14 - Durata dell'autorizzazione**

Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, come previsto dall'Art. 53 comma 6 del Reg. Es..

#### **Art. 15 - Rinnovo**

La domanda di rinnovo (dopo tre anni) deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza (se vengono apportate modifiche all'impianto, altrimenti è sufficiente una semplice dichiarazione con allegata una foto dell'impianto in oggetto, in cui si dichiara che il manufatto per cui è stata concessa l'autorizzazione originale non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti), 60 giorni prima della scadenza. All'istanza va allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente.

Il rinnovo ha luogo mediante rilascio di autorizzazione analoga all'originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

#### **Art. 16 - Cessazione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione può essere annullata prima dei 3 anni per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;



- mancata corresponsione del canone annuale;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.

#### **Art. 17 - Installazione degli impianti pubblicitari per affissioni previsti dal piano, di iniziativa pubblica.**

L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti pubblicitari per affissioni previsti dal Piano avverrà seguendo una procedura aperta definita dall'art. 3 del D.Lgs. 163/06.

L'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari risulteranno essere la possibile controprestazione contrattuale sostitutiva (o parzialmente) del pagamento in denaro del corrispettivo previsto per l'installazione del nuovo impianto.

Degli impianti pubblicitari per pubbliche affissioni previsti dal presente Piano, il 15% potranno essere installati direttamente dal Comune o da soggetti privati, previa autorizzazioni comunali, mentre il restante 85% sarà oggetto di gara.

Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata delle autorizzazioni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune di Jesi, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità ed i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca delle autorizzazioni e simili.

Le aggiudicazioni avverranno per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Espletate le procedure di gara, secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali, con congrua cauzione, stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il rapporto tra il Comune di Jesi e la ditta aggiudicataria avrà termine e durata certa e comunque non superiore ai nove anni.

L'installazione degli impianti di arredo sostituisce in toto o in parte il canone di installazione, mentre rimangono fermi tutti i canoni di lavorazione, e le imposte dovute per gli impianti pubblicitari.

#### **Art. 18 - Individuazione tipologica e quantitativa degli impianti affissionali esistenti compresi nel Piano**

Il presente Piano, come precedentemente indicato, gestisce e disciplina gli impianti pubblicitari per affissioni quali cartelli pubblicitari (quadri murali, tabelle bifacciali, posters) e locandine. Il rilievo dello stato di fatto effettuato ha riscontrato la presenza nell'intero territorio del Comune di Jesi delle seguenti quantità di impianti :

- affissioni totale mq. 1970,45 di cui
  - posters mq 552,80
  - tabelle monofacciali mq 611,81
  - tabelle bifacciali mq 805,84

#### **Art. 19 - Rimozione di impianti esistenti**

Per il cattivo stato di conservazione, per l'errato collocamento non rispondente al Codice della Strada, per impianti non autorizzati o con autorizzazioni scadute, per posizionamento di impianti in aree vincolate o per impianti posti in prossimità di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono acconsentite le rimozioni secondo l'iter legislativo vigente. A seguito dell'approvazione del presente Piano, e previo parere del Servizio OO.PP, dovranno essere rimossi e regolarmente ricollocati tutti gli impianti censiti e non ritenuti pericolosi per i pedoni e per le auto nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 20 - Quantità massima di nuovi impianti affissionali previsti dal P.G.I.P.A.**

Il Piano acconsente, a fronte di specifica richiesta e secondo le linee guida indicate, la collocazione di ulteriori impianti affissionali per un tot. di 4000 mq (compresi quelli già esistenti).

In centro storico, oggetto di uno specifico studio, l'aumento non può superare il 20% di quanto già installato.

#### **Art. 21 – Ripartizione delle quantità**

La quantificazione di impianti affissionali previsti dal Piano è scaturita dall'analisi dello stato di fatto che ha evidenziato la carenza di impianti pubblicitari e di arredo nei nuovi quartieri residenziali, in prossimità di alcuni immobili o spazi pubblici o di uso pubblico quali: parcheggi, parchi pubblici, scuole, impianti sportivi e lungo alcuni assi viari (vedere tav. n.2P).

#### **Art. 22 - Modalità di applicazione dell'imposta**

Le presenti Norme si applicano in congruità con il Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni vigente.

### **TITOLO IV NORME PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Art. 23 – Modalità di installazione – Generalità**

Le caratteristiche tecniche e di posizionamento degli impianti per affissioni sono definite dagli artt.47/48/49/50/51/52 del Reg. Es..

A norma dell'art .66 commi 7 e 8 del R.E.C., «le indicazioni pubblicitarie-turistiche e stradali, devono essere previste e realizzate in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e decoro. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, dei pedoni e delle auto, il diritto di veduta dei vicini».

A mente dell'Art. 49 commi 2 e 3 del Reg. Es. le strutture di sostegno, e di fondazione degli impianti devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi e in particolare, gli impianti a grandi dimensioni, saranno dimensionati e ancorati secondo le caratteristiche geomorfologiche dei terreni di imposta.

#### **Art. 24 – Criteri di posizionamento**

Gli impianti pubblicitari vanno installati conformemente ai dettami dell'art. 51 co. 4, 5, 6 per quanto attiene il posizionamento all'interno di centri abitati, ed alle disposizioni dell'art. 51 co. 2, 3, 5, 6, 11 in caso di posizionamento fuori dai centri abitati.

#### **Art. 25 - Modalità di installazione rispetto al tipo di strade**

Su strade di tipo D) (così come definite dall'art. 2 co. 3 del CdS), a partire da m 2,20 dal suolo può essere concessa l'esposizione di impianti sporgenti su suolo pubblico. Su strade di tipo E) ed F) (così come definite dall'art. 2 co. 3 del CdS) potranno essere installati ad altezza superiore a m 4,00 nei casi previsti dal presente piano.

Le sovrastrutture in aderenza ad edifici, comprese entro l'altezza di m 2,80, non possono sporgere più di 12 cm.

#### **Art. 26 - Divieti di installazione su suolo pubblico**

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico per impianti affissionali sulle isole di traffico ubicate nell'area delle intersezioni o situate nei vari bracci delle intersezioni, in quanto in tali zone sono installabili soltanto impianti di segnaletica stradale e di illuminazione pubblica (art.23 comma 1 del codice della strada D.Lgs.285/92).

#### **Art. 27 - Distanze dalle preesistenze**

Ai sensi dell'art. 51 co. 6 del Reg. Es. le distanze indicate ai commi 2, 3 lett. c-d-f-h, e 4 dell'art. 51 del Reg. Es., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a condizione che gli stessi siano collocati **parallelamente** al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 3, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal successivo art. 29, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del CdS.

#### **Art. 28 - Posizionamento fuori dei centri abitati**

Il posizionamento di impianti affissionali lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione su idonei supporti, è autorizzato ed effettuato ai sensi dell'art. 51 co. 2 del Reg. Es..

Ai sensi del medesimo articolo l'installazione, fuori dai centri abitati, è vietata nei seguenti casi:

- a. sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve, definite all'art. 3, comma 1 p.to 20, del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Fuori dei centri abitati, a norma dell'art. 49, co. 5 del Reg. Es., il bordo inferiore dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale corrispondente.

#### **Art. 29 - Posizionamento entro i centri abitati**

Gli impianti affissionali vanno installati, all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei dettami dell'art. 51 co. 4 del Reg. Es..

Sono previste **deroghe**, limitatamente alle strade di tipo **E** ed **F**, alle distanze minime relative ai posizionamenti di tali impianti, che i vari Regolamenti comunali hanno la facoltà di applicare «per ragioni di interesse generale ed ordine tecnico», come previsto dall'art. 23 comma 6 del CdS. Il provvedimento di autorizzazione in deroga non assunto preventivamente con parere favorevole dell'Ufficio Viabilità può essere da questi annullato in qualsiasi momento se ritenuto pericoloso per l'incolumità dei pedoni e delle auto.

#### **Art. 30 - Deroghe alle distanze minime**

Sono applicabili solo nei casi in cui non creino pericolo ai pedoni ed alle auto e previo parere dell'Ufficio Viabilità:

- all'interno del centro abitato;
- su strade extraurbane con limite di velocità 50 km/h, con l'esclusione dei casi vietati ai sensi dell'art. 23 co. 6 del CdS e Art. 51 co. 3 del Reg. Es.

Sono applicabili per impianti fissi o su strutture temporanee, secondo la seguente tabella :

##### **Legenda:**

- 1 ) Impianti installati al suolo
- 2 ) Impianti in appoggio o in aderenza a edifici e manufatti

NOTE: - Misure espresse in metri. Tolleranza ammessa entro il 5%.- Il numero indicato fra parentesi (...) esprime la misura derogata.

- Distanza minima tra cartelli pubblicitari m 25,00

1) **DEROGHE per distanze misurate longitudinalmente rispetto alla carreggiata**

**a - Distanza minima da INTERSEZIONE**

SEMAFORIZZATA		NON SEMAFORIZZATA	
PRIMA dell'intersezione	DOPO l'intersezione	PRIMA dell'intersezione	DOPO l'intersezione
1) <b>15</b> ( 30 o 50)	1) <b>10</b> ( 25 )	1) <b>15</b> (30)	1) <b>10</b> (25)
2) <b>5</b>	2) <b>5</b>	2) <b>3</b>	2) <b>3</b>

**b - Distanza minima da SEGNALI DI PERICOLO E DI PRESCRIZIONE**

PRIMA del Segnale	DOPO il Segnale
1) <b>12</b> ( 30)	1) <b>10</b> ( 25 )
2) <b>1.5</b>	2) <b>1.5</b>

Deroga applicabile su strade urbane classificate del tipo E, F, .

N.B. - Su quelle ad alto scorrimento rimangono i limiti di 50 m prima e 25 m dopo il segnale.

**c – Distanza minima da ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, purché non collocati su intersezioni o su semaforizzazioni.**

PRIMA del Passaggio pedonale	DOPO il Passaggio pedonale.
1) <b>12</b> ( 25)	1) <b>12</b>
2) <b>12</b>	2) <b>12</b>

**d – Distanza minima da imbocchi di GALLERIE e SOTTOPASSI :**

A SENSO UNICO di marcia	A DOPPIO SENSO di marcia
1) -2) <b>Zero</b> (100)	<b>Zero</b>

**e – Distanza minima da AREE CIMITERIALI e pertinenze .**

Dal perimetro di confine

- 1) - 2) **80** mt      dai Cimiteri urbani.  
**50** mt.      dai Cimiteri frazionali.

N.B.: **Nessuna limitazione per affissioni funebri o messaggi istituzionali.**

## 2) **DEROGHE per distanze misurate trasversalmente rispetto alla carreggiata**

### Collocazione di impianti, parallela al senso di marcia:

- a - In aderenza dei fabbricati : **nessuna limitazione** (vedere allegato A schema 1).
- b - Non aderenti a fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno m 1,5 dal bordo della stessa, deve comunque essere garantito un passaggio fra il cartello ed il muro di almeno m 1,00 (vedere allegato A schema 2)

### **- Casi Specifici**

Solo all'interno dei centri abitati, in situazioni dove non vengono riscontrati problemi di sicurezza per i pedoni e per le auto, dietro parere tassativo dell'Ufficio Viabilità, è possibile posizionare i cartelli distanziandoli di m 0,30 dal bordo del marciapiede e mantenendo uno spazio libero retrostante di almeno m 1,00, che acconsenta comunque il passaggio a persone con ridotte capacità motorie o donne con passeggini.

Al fine di non introdurre barriera architettonica e di non restringere gli spazi minimi di cui sopra, è proibita la contemporanea presenza di accessori quali cestini gettacarte e simili (vedere allegato D schema 6).

- c - In allineamento ad alberature e manufatti (es. pali a sostegno di impianti tecnologici), si può mantenere la stessa distanza di allineamento dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm 50 (vedere allegato B schema 3).

### Collocazione perpendicolare al senso di marcia:

- A1 - In aderenza dei fabbricati: **nessuna limitazione** (vedere allegato C schema 4).
  - B1 - Non aderenti a fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno m 1,5 dal bordo della stessa (vedere allegato C schema 5).
- Le collocazioni A1 e B1, sono indipendenti dalla presenza o meno del marciapiede.

## **Art. 31 - Posizionamenti particolari**

### **31.1 – Posizionamento su mura storiche**

In considerazione dei contenuti del D.Lgs. 42/2004 è vietata l'installazione di impianti per affissioni su mura storiche o monumentali. Non sono altresì ammessi impianti nelle immediate vicinanze di luoghi urbani di pregio monumentale, ambientale e/o pregevole finitura e gli impianti vicini a elementi commemorativi tipo: statue, lapidi, cippi e simili.

### **31.2 – Posizionamento messaggi istituzionali, culturali**

Gli impianti per l'esposizione di messaggi di natura istituzionale e quelli di natura culturale, artistica o sociale, data la significativa importanza, vanno collocati in ambiti in cui la loro forza informativa sia più efficace possibile.

Sono preferiti luoghi di grande concentrazione pubblica o nelle vicinanze di edifici adibiti a servizi di pubblico interesse: stazioni, piazze, mercati, impianti culturali o dello sport, capolinea bus/autocorriere, scuole, sedi comunali, sedi di servizi comunali decentrati, uffici postali.

Su tutti i quartieri è **obbligatorio** installare impianti per messaggi di tipo istituzionale.

### **31.3 – Posizionamento di cartellonistica non permanente**

Il posizionamento di cartellonistica affissionale a carattere non permanente con supporti a strutture mobili, su alberature, pali stradali etc. deve essere evitata per quanto possibile.

I supporti saranno di materiali e finitura decorosi, i sistemi di installazione e le operazioni di rimozione non recheranno danni alle alberature o altro genere di supporto.

Queste installazioni a carattere temporaneo devono permettere un passaggio libero nel loro intorno, di almeno 150 cm.

Per quanto concerne gli impianti di cartellonistica non permanente con strutture infisse su suolo (es. cartelli per affissioni pubblicitarie), il loro collocamento è ammesso solamente lungo gli assi viari specificatamente individuati dal Piano, nel rispetto del Codice della Strada e relative deroghe previste, e comunque mai in numero superiore a 20 su ciascun asse viario. Il periodo di esposizione dovrà essere compreso tra una settimana antecedente ed i due giorni successivi l'evento pubblicizzato.

L'installazione non verrà computata nella quantità max consentita dal Piano in quanto si considera temporanea.

### **31.4 – Pubblicità itinerante**

Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati a norma del CdS o recanti immagini e scritte non riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari del mezzo od apposte su veicoli non utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Non è consentita la sosta su tutto il territorio comunale. Per sosta si intende la sospensione protratta nel tempo del veicolo, non riconducibile ad una sospensione momentanea dello stesso come la fermata, anche se il conducente si trovi a bordo del mezzo.

Qualora la sosta sia protratta per oltre 48 ore consecutive si applica quanto disposto dall'art. 23 del C.d.S.

### **31.5 – Posizionamento di cartellonistica affissionale nei cantieri**

E' possibile installare sulle impalcature dei cantieri (anche ubicati all'interno del Centro Storico) sia per edifici in costruzione che in ristrutturazione o restauro o manutenzione, cartelli pubblicitari o affissionali, purché il cantiere non sia ubicato in maniera tale da poter creare pericolo ai pedoni o alle auto. L'installazione non verrà computata nella quantità max consentita dal Piano in quanto si considera temporanea. L'uso esclusivo dei suddetti spazi non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

E' necessario preventivo parere dell'ufficio viabilità.

- La pubblicità sui cantieri avrà la stessa durata del permesso a costruire o del DIA e quindi andrà rimossa al momento della loro scadenza.

- La superficie massima consentita per la pubblicità è di metri 6,00 x 3,00 e comunque non superiore al 50% della superficie totale della facciata dell'impalcatura ove viene installata

- Negli edifici storici, architettonici e monumentali possono essere installate gigantografie riproducenti l'edificio stesso in riparazione. In tal caso è consentita la pubblicità per un massimo di mq 18 e comunque non superiore al 50% della superficie totale dell'impalcatura ove viene installata

- Sono esclusi i cartelli riguardanti informazioni obbligatorie previste da leggi e normative vigenti.

- Per l'installazione di cartelli sui cantieri andrà richiesta apposita autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:

- copia del permesso a costruire o della DIA;
- planimetria che individua l'ubicazione del cantiere;
- schema grafico, in opportuna scala, indicante il tipo e le dimensioni dei cartelli;
- foto del cantiere.

### **Art. 32 – Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette**

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

La procedura di rimozione degli impianti per affissioni abusivi è normata dall'art. 23 co. 13 e successivi del CdS..

Per le violazioni accertate, che prevedono la rimozione, non contemplate dal predetto art. 23 del CdS, il Comune dispone, mediante diffida od ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da

esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio preposto ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

### **Art. 33 – Localizzazione nei pressi di edifici e spazi pubblici o di uso pubblico. Quartieri di recente espansione**

L'individuazione di edifici e spazi pubblici o di uso pubblico acconsente di definire luoghi idonei nei pressi dei quali collocare impianti affissionali con messaggio prevalentemente istituzionale.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, per motivi di pubblica utilità, installare nei pressi degli edifici o spazi pubblici, impianti affissionali nel rispetto del CdS, delle deroghe inserite nel presente Piano, purché il messaggio da inserire sia di tipo istituzionale e purché rientri nelle quantità max acconsentite dal Piano. (Es: messaggi funebri nei pressi di chiese e cimiteri, messaggi culturali, politici o sportivi nelle vicinanze di scuole, impianti sportivi ecc.)

L'Amministrazione Comunale si impegnerà in ogni caso ad aggiornare il Piano entro 60 giorni dall'avvenuta collocazione degli impianti.

I quartieri di ultima espansione, generalmente successivi agli anni '80, risultano spesso privi o quasi di impianti affissionali. In questi quartieri, anche dove non indicato specificatamente dal Piano, potranno essere collocati cartelli per pubbliche affissioni prevalentemente di carattere istituzionale, previo parere degli uffici preposti.

Per le nuove lottizzazioni sarà obbligatorio, in fase di approvazione del progetto di lottizzazione, far prevedere una quantità di impianti affissionali quantificati in base alla cubatura ed all'estensione della lottizzazione secondo specifiche percentuali stabilite dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso non si potrà eccedere dalla superficie massima acconsentita dal Piano se non a seguito di Variante al Piano Generale.

### **Art. 34 - Installazione di nuovi impianti pubblicitari per affissioni pubbliche e private**

L'incremento di spazi pubblicitari previsto dal presente Piano verrà attuato secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità al documento programmatico allegato al Piano.

Negli elaborati progettuali necessari per il rilascio della autorizzazione dovrà poi essere indicato il punto preciso dell'installazione riportante riferimenti numerici da punti fissi e allegando le immagini fotografiche del luogo.

Le quantità di impianti affissionali da inserire dovrà specificatamente rispondere alle percentuali previste dal Regolamento Comunale dell'ente:

- messaggi istituzionali 15%
- messaggi commerciali 70%
- affissioni private 15% (ad esclusione degli impianti affissionali installati negli autonoleggi e distributori di carburanti)

Per quanto attiene i messaggi istituzionali, oltre alle quantità sopra definite, possono essere utilizzati dal Comune tutti quegli spazi non utilizzati da oltre 30 gg. dal soggetto gestore e comunicati ai sensi dell'art. 13, fino a nuova richiesta da parte del privato.

#### **Art. 35 – Installazioni sempre consentite**

Anche se non specificatamente indicate nel presente Piano, sono ammesse sempre le seguenti installazioni (purché autorizzate, conformi al CdS, non eccedenti le quantità massime previste dal Piano, non deturpanti per il paesaggio o eventuali immobili vincolati e non pericolose per i pedoni e gli automobilisti):

- **Affissioni** nel rispetto delle quantità massime previste dal Piano e previo parere degli uffici preposti;
- messaggi funebri in prossimità di chiese e cimiteri;
- messaggi istituzionali in quartieri sprovvisti, in prossimità di edifici di uso pubblico;
- installazione di quadri murali su muri di sostegno.

#### **Art. 36 – Installazioni vietate**

- Posizionamenti non conformi al CdS ed alle deroghe inserite nel presente Piano;
- A ridosso di immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- A ridosso delle mura storiche;
- Direttamente a ridosso di qualsiasi muro senza utilizzare apposito quadro murale;
- In prossimità di punti panoramici;
- In luoghi che ostacolano la percorribilità a persone con ridotte capacità motorie.

#### **Art. 37- Normativa per il Centro Storico**

Particolare attenzione per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria affissionale va rivolta al Centro Storico (vedere perimetrazione nelle tavole allegate), riservando particolare cura al posizionamento, alla tipologia, ai materiali da utilizzare, al colore dell'impianto e acconsentendo un aumento di superficie massima che non potrà superare il 20% dell'attuale superficie.

E' prescritta la rimozione di tutti gli impianti per affissioni, in pessimo stato di conservazione, e la successiva ricollocazione rispettando le quantità previste nel presente Piano.

La tipologia di impianti scelta in sede di gara dovrà essere idonea ad un centro storico (la tipologia andrà scelta da una apposita commissione o dai progettisti del Piano). Gli impianti dovranno essere tinteggiati di colore grigio (antracite) utilizzando vernici pigmentate, senza lasciarli in ferro zincato a vista.

In ogni caso è vietata l'affissione sulle mura storiche e su qualsiasi edificio tutelato.

#### **Art. 38 - Vincoli**

In conformità al D.Lgs 42/2004, nell'ambito, in prossimità o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, non è, comunque, consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

Vengono inoltre definite emergenze architettoniche ambientali parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto o, comunque, di un certo valore architettonico, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.



E' vietato il posizionamento di impianti che pur non ricadendo in aree tutelate, ostruiscano particolari vedute di interesse pubblico. Questo particolare vincolo dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti.

### **Art. 39 - Vigilanza**

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere alla regolarizzazione entro il termine fissato.

Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23 co. 1 del CdS, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente alle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

### **Art. 40 - Sanzioni**

#### **40.1 – Sanzioni amministrative**

Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate ai sensi dell'art. 23, co. 11 e 12 del CdS si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23 co. 13 del CdS il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

In caso di collocazione di impianti affissionali in contrasto con quanto disposto dal presente Piano, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nel modo di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

Ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 è il Comune interessato è competente a ricevere il rapporto.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **40.2 - Sanzioni tributarie**

Per l'omessa o tardiva presentazione o per la dichiarazione infedele trovano applicazione le sanzioni e l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 23 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507.

## **TITOLO V ATTUAZIONE DEL PIANO**

#### **Art. 41 – Modalità di attuazione**

Le presenti NTA e gli elaborati allegati, definiscono le quantità massime consentite di impianti per affissioni da installare e indicano le linee guida per l'installazione dei nuovi impianti.

Le installazioni presenti sul territorio che allo stato di fatto non hanno i requisiti conformi a quanto definito nel Piano e previsto dal CdS, dovranno essere uniformati o adeguati entro un anno dall'approvazione del Piano o entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'eventuale gara di appalto, a norma di legge, se difforni all'autorizzazione richiesta, mentre dovranno essere rimossi entro 6 mesi dall'approvazione del Piano o entro 3 mesi dall'aggiudicazione della gara d'appalto, se abusivi o se non rispondenti alle N.T.A. del presente Piano.

Nel caso di impianti con installazione concessa a soggetti privati, il titolare dell'autorizzazione si farà carico della rimozione e ripristino ovvero della sostituzione. Nel caso in cui il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, lo stesso titolare sarà tutelato nel diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine del triennio, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso come da art. 58 co. 1 del Reg. Es..

#### **Art. 42 - Interventi di manutenzione sugli impianti**

Gli impianti presenti sul territorio, risultanti dalle schede di rilievo possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, intendendosi per:

- **manutenzione ordinaria** di impianti per la pubblicità per pubbliche affissioni, quella che può essere eseguita con intervento diretto da parte del titolare della autorizzazione o concessionario. Sono incluse tutte le operazioni intese a migliorare l'aspetto estetico, la sicurezza e incolumità pubblica, la visibilità, la durata. In questo ambito sono definibili le opere di verniciatura/protezione, sostituzione di accessori di ancoraggio e piccole parti strutturali, ripristino di parti danneggiate a seguito di urti o atti vandalici, ecc.

- **manutenzione straordinaria** comprende operazioni soggette a Comunicazione da parte del titolare dell'impianto al Comune, relativamente all'intervento che intende realizzare, tramite la redazione di una Relazione integrata da documentazione urbanistica a firma di un tecnico abilitato e previo rilascio di autorizzazione o concessione. Sono incluse tutte le opere necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, come la sostituzione di strutture portanti e supporti, plance, ovvero parti consistenti dell'elemento. Rientrano in questa categoria di intervento anche le opere di adeguamento alle mutate norme e situazioni della viabilità, modeste rettifiche del posizionamento precedente per l'adeguamento alle presenti NTA, i riposizionamenti, le operazioni di rimozione con o senza sostituzione.

#### **Art 43- Nuove installazioni di impianti**

Sono immediatamente eseguibili, le nuove installazioni e gli interventi di sostituzione previsti nel presente PGIPA. E' possibile presentare una unica domanda di autorizzazione per un numero plurimo di impianti, con le modalità di cui all'art.12 delle presenti N.T.A..

#### **Art. 44 – Applicazione del Piano**

A partire dalla data di approvazione del Piano o di aggiudicazione della gara d'appalto le operazioni consentite sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- sostituzione di impianti già autorizzati (impianti vandalizzati o incidentati);
- rimozione di impianti;
- nuova installazione di impianti (previa autorizzazione di cui all'art. 12).

#### **Art. 45 – Decorrenza di applicazione del Piano**

A decorrere dalla data di approvazione del Piano sono ammesse le operazioni indicate negli elaborati, nelle

schede e nelle presenti NTA, ivi comprese le operazioni previste in deroga alle norme del CdS.

#### **Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie**

Dalla data di aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il concessionario od altri eventuali soggetti da individuare, con riferimento alle norme ed agli elaborati del Piano, provvederà entro centoventi giorni, a verificare il rilievo allegato al Piano, e catalogare gli impianti nelle classi di seguito elencate:

- Impianti fatiscenti : quelli che sono autorizzati e conformi alle leggi vigenti, ma risultano in stato di degrado, di precarietà o pericolo per l'incolumità, tali da richiedere provvedimenti celeri di adeguamento, o di sostituzione;
- Impianti abusivi : quelli privi della prescritta autorizzazione, arbitrariamente installati su suolo pubblico o privato;
- Impianti con autorizzazioni scadute : quelli non in regola con i requisiti amministrativi o con le leggi vigenti e i Regolamenti Comunali;
- impianti non conformi : quelli che hanno la prescritta autorizzazione, ma attualmente possono non avere più i requisiti rispondenti alle leggi vigenti ovvero alle presenti N.T.A.;
- Impianti conformi : tutta l'impiantistica autorizzata rispondente al presente Piano, ed alle leggi vigenti in materia specifica.

**Tutti gli impianti installati dalla ditta aggiudicataria della gara d'appalto, alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale.**

---

**N.B. Per quanto non previsto nel presente Piano si fa riferimento alle normative vigenti.**

---

**Ancona, Febbraio 2009**

**I Progettisti Incaricati :**

**Dott. Arch. Sergio Roccheggiani**

**Dott. Arch. Marco Battistelli**